

BGE 45 II 124

Bundesgericht (BGE), 1919-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_45_II_124

FR: ATF 45 II 124

IT: DTF 45 II 124

Volltext

124 Familienrecht. No 20. 20. Sentenza. 9 a.prile 1919 d.ella. seconda. sezione civile neUa ca.usa Ira.polli contro Ira.polli. L'azione di attribuziolle al padre con effetti di stato civile di figlio illegittimo nato prima dell' entrata in vigore deI CCS e retta dal diritto di famiglia anteriore (art 13 cap. 2 tU. !in.); invcce l' azione tendent\.' a far constatare la filiazione legittima e sottoposta. al CCS anche se il figlio e nato sotto l'antico regime (art. 12 tit. fin). -- L'inesattezza. di ull'inscri- zione nel registro di stato civile puo essere proposta anche incidentalmente. Condizioni e limiti deUa forza probatoria di questi registri, specialmente deI registro B. Il valore pro- batorio deI possesso di stato e determinato dal dil'itto cantonale. A. - Maria Frapolli e nata il 12 noyembre 1877 naUa citta di Messico. La sua fede di battesimo, rilasciata dal parroco della chiesa deI Sagrario, certifica che e figlia legittima di Giuseppe Frapolli e di Carmen Saint-Amad : ma da quell' atto non risulta, da chi r officiante avesse quelle indicaziolli, ne se iJ padre della neonata fosse presente al battesimo. Giuseppe Fr apolli, oriundo di Lopagno, Cantone Ticino, tenore di grido. era allora congiunto in legittimo matrimouio eon altra donna, Lucia Ricca, dalla quale, nelle sue peregrinazioni artistiche attraverso il mondo, 'viveva separato, eouvivendo marital- mente colla Saint-Amad, pure ealltatriee, ehe esso dava dapertutto come propria mogJie. La morte di Carmen Saint-Amad avvenne in Milano nel 1880 : fn iseritta nel registro dei decessi di quella citta eome persona nuhile. Nel 1886 fu pronunciato in Lugano il divorzio tta Lucia Ricea e Giuseppe Frapolli, il quale passo ad altre nozze. Nel frattempo Maria Frapolli, trasportata da piccina in Italia, veniva allevata ed educata per cura ed a carieo di Giuseppe Frapolli, il quale le lascio sempre eredere ehe era sua figlia legittima. Maria Frapo~li, ereseiuta in eU, diedesi essa pure all'arte vivendo all'estero, ultima- mente in Italia ed in Francia. I buoni rapporti col Familienrecht. ",0 2u. padre cessarono poscia ehe ella intese passare a nozze contro la di lui volonta. In quel turno di tempo essa, per il tramite della Legazione S,izzera in Parigi, ebbe eono- senza della sua fede di battesimo sopracitata, la quale, sempre ver l'intervento di detta legazione, fu iscritta il 10 gennaio 1915 nel registro B di stato civile di Lopagno nei termini seguenti: « Il 12 llo\embre 1877 e llata a Messieo Frapolli Maria del Carmine, figJia legittima di Giuseppe Frapolli e di Anna Carmen Saint-Amad, sua moglie. » • • B. - Con petizione 3 ottobre 1916 Mana Frapolh con- venne in giudizio Giuseppe Frapolli davanti il Tribunale di Appello in Lugano domandando : . 10 L'attriee e rionosciuta e confennata <{uale figlia legittima deI COLLve]luto COLL tutti i diritti inerenti. 20 Subordinatamel!te: Il eonvenuto e condannato a pagare all'attriee una somma di 100000fr. ed accessori. C. - Il 22 novembre 1918 il Tribunale di Appello deI Calltone Ticino respinse la petizione : donde il presente appello interposto 1 lei termini e nei modi di legge. Considerando in dirilto : 10 - Olle determinare i limiti della competenza di questa Corte, occorre anzitutto stabilire la nat.ura dell'a: zione e 10 scopo cuitende : compito questo assa! arduo nel confronti della domanda prineipale, data la posizione alquanto ambigua assunta dall' attrice nel ool'so della ea~sa: incertezza ehe si ripercuote

persino nelle conclusioni della petizione (vedi sotto lettera B). Stando alle allegazioni della petizione, non sembra che l'attrice avesse inteso proporre un'azione in contestazione. ~i uno. stat~ di figlia legittima già esistente: la petizione (pagina 18) dichiara che l'attrice è una figlia ad~erina ~l beneficio di una falsa dichiarazione di stato civile (eventualmente, le iscrizioni nel Messico ed in Lopagno) : essa chiede che il convenuto la ricollosca figlia legittima. Iametta al beneficio di figlia legittima, metta in ordine Familienrecht. ~o 20. il suo stato civile ecc., se pur vuol sfuggire all'azione per risarcimento dei danni, proposta subordinatamente. Ma anche compreso in questo senso l'intento dell'attrice è assai dubbio : dubbio è infatti se l'attrice intende che il convenuto le riconosca e attribuisca direttamente lo stato di figlia legittima ed i diritti inerenti o che il giudice l'abbia ad attribuire al padre cogli effetti di stato civile analogamente a quanto dispone l'art. 323 CC per i figli illegittimi. Compresa in quest'ultimo senso, sotto il quale aspetto fu specialmente considerata dall'istanza cantonale, l'azione non sarebbe proponibile in questa sede perché da giudicarsi, come retto ritieni in sede cantonale, secondo il diritto anteriore al ce, dunque secondo il diritto cantonale (art. 13 al. 2 tit. fin. CC). A ciò non potrebbe mutare la circostanza che nei rapporti internazionali tale azione sarebbe regolata dal diritto del paese d'origine: perché, appunto. in forza dell'art. 13 tit. fin. CC, questo diritto sarebbe pur sempre il diritto ticinese vigente prima dell'entrata in vigore del ce. NeUe conclusioni l'attrice ha assunto una posizione alquanto diversa. Essa sembra ben volere ammettere che dalle emergenze processuali. non risulterebbe dimostrato un matrimonio tra il convenuto e la Saint-Amad : ma aggiunge poi subito, avere la « convinzione morale ~ del contrario (pag. 7 e 8 delle conclusioni) e da opera a dimostrarlo. Non puoi pretendere che questo mutamento nel fondamento dell'azione sia inammissibile per motivi d'ordine, poiché l'istanza cantonale, sola interprete della procedura, ne ha discusso i presupposti e cioè quelli di valido matrimonio tra il convenuto e la Saint-Amad ed ha respinto l'ipotesi per mancanza di prova. Ora, sotto quest'ultimo aspetto, la domanda dell'attrice si presenterebbe come azione tendente a far constatare la filiazione legittima dell'attrice, vale a dire il fatto che essa sarebbe nata dalle giuste nozze del convenuto colla Saint-Amad : si tratterebbe quindi di una azione di stato sottoposta, secondo l'art. 5 della legge federale 25 giugno 1891 FamUienrecht. N° 20. 127 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimo~ati, alla legislazione ed alla giurisdizione del luogo d'origine. Per riguardo poi al diritto transitorio ~ceorrere?b~ !a~ eapo all'art. 12 del tit. fin. ce, secondo il quale i diritti dei genitori e dei figli sono soggetti alla legge nuova anche ove fossero sorti prima di essa. Ma, in realtà, nel caso in esame non sono in litigio gli effetti di un rapporto di filiazione esistente, sebbene solo la questione pregiudiziale, se tra il convenuto e la Saint-Amad si sia mai addivenuto a valido matrimonio: questione questa che, ove questo preteso matrimonio esistesse tuttora e non fosse stato sciolto dalla morte dell'uno dei pretesi coniugi (Saint-Amad) prima dell'entrata in vigore del CC, non sarebbe regolata solo dall'antico diritto ma da quella combinazione del diritto antico ed del nuovo più efficace per la validità di esso (art. 8 lemma 3 lit. fin. CC), di modo che la questione dovrebbe soggiacere, entro questi limiti, alla conoscenza di questa Corte. Se non che è pacifico in ~ti ~he la Saint-Amad venne ammogliata già nel 1880 e con lo stesso preteso matrimonio fu sciolto. Quindi è che anche questa questione si legge all'indagine di questa Corte e solo resta ad esaminare quali siano gli effetti giuridici dell'iscrizione della fede di battesimo dell'attrice nel registro delle nascite (registro B) di Lopagno : in altri termini, occorre indagare se la filiazione ivi fatta, che l'attrice è figlia legittima del convenuto costituisca prova invincibile ed inoppugnabile e, subordinatamente, se la prova contraria sia ammissibile anche all'in~uori di un

procedimento inteso ad una vera e propria rettifica di un'iscrizione a registro di stato e il ; nel senso dell'art. 45 CC. A (questo proposito occorre osservare: I limiti della forza probatoria degli atti di stato civile costituiscono un'area assai complessa e la questione è risolta diversamente: mente nelle diverse legislazioni (cfr. GAUTSCHI, Effetti delle iscrizioni nel registro di stato civile, p. 58 e seg) dal punto di vista del diritto federale nulla si oppone a che l'inesattezza di un'iscrizione non possa essere dimostrata Familienrecht. N° 2 (1. anche incidentalmente, cioè nel corso di una causa tendente ad altro scopo (per es. causa testamentaria ecc.) e punto non occorre che a tal uopo sia istituita procedura apposita di rettifica (art. 45 CC), la quale non è richiesta se non quando l'azione tenda direttamente ad una modifica formale dell'iscrizione od al suo annullamento : il che non si verifica nella fattispecie (cfr. RU 8 p. 307 e seg; 9 p. 567 e seg). Quanto edella forza probatoria di un'iscrizione, la dottrina fa distinzione di valore capitale tra quelle che si riferiscono direttamente all'alto da testimoniare (per es. fatto e data della nascita, nell'atto di nascita, fatto e data della morte, nell'atto di decesso) e le menzioni puramente accessorie, che sogliono essere iscritte negli atti di stato civile solo per maggior chiarezza e precisione (ad es. menzione del matrimonio dei parenti nell'atto di nascita, del nome del padre edella madre nell'atto di morte ecc.) : solo alle prime la dottrina prevalente attribuisce in genere (e salvo qualche eccezione) forza probatoria di documento pubblico (cfr. GAUTSCHI, 1. e. p. 67; EGGER, Comm. osserv. 10 all' art: 33). Nel caso in esame, la menzione della filiazione dell'attrice è contenuta nell'atto di nascita (precisamente nella fede di battesimo) dell'attrice : essa è quindi di natura accessoria. A suo riguardo dunque quest'iscrizione non avrebbe, secondo la dottrina sopraccennata, valore di pubblico documento ai sensi dell' art. 9 CC. Giova inoltre osservare che, comunque, il nostro diritto positivo non esclude la prova contraria anche se si trattasse di documento pubblico nel senso dell'art. 9 CC (art. 9 lemma 2, 33 e 34 CC). La questione poi di sapere se questa controprova, che secondo il disposto dell' art. 9 al. 2 ce non dipende da forma speciale, sia ammessa nel caso in esame, e questione di valutazione delle prove fornite, che dipende nel suo complesso dal diritto cantonale e dal criterio del giudice cantonale e sfugge all'indagine di questa Corte. Occorre del resto rilevare che l'iscrizione di cui si tratta è contenuta nel registro B, di cui per principio, è discutibile la forza probatoria, poiché non contiene che constatazioni fatte da terzi e non direttamente dall'ufficiale di Stato civile che ha proceduto all'iscrizione (art. 40 dell'ordinanza federale 25 febbraio 1910 sui registri di stato civile) : e che, pur ammettendole, in virtù dell'art. 100 di detta ordinanza, la fede di battesimo dell'attrice trascritta nel registro di Stato non tenga luogo di atto di nascita, e giova a forza ritenere che essa non costituisce se non debole indizio o vanto principio di prova per le circostanze che non era destinata a documentare (dunque anche per la menzione della filiazione della neonata) : tanto più che nel caso in esame non risulta neppure da chi l'ufficiale avesse avuto quell'indicazione. Aggiungasi, che il contenuto di questa fede di battesimo si trova in aperta contraddizione con l'atto di decesso della Saint-Am ad, nel quale essa è dichiarata « Hubile » e che l'attrice stessa ammette essere riuscita vana ogni ricerca dell'atto di matrimonio (petizione p. 14 et 15) e non sostiene neanche in modo ne conseguente la recisa legittimità della sua filiazione' (cfr. petizione p. 18, p. 14 ecc.). Se finalmente si considera, che anche il possesso di Stato, cioè il possesso della qualità di figlia legittima valutato dall'attrice, non può costituire che un principio di prova, il cui valore non è regolato dal diritto federale ma da quello cantonale, ovviamente ne risulta la conclusione che la deduzione implicita dell'istanza cantonale, che l'attrice non ha l'aggiunto la prova della sua filiazione legittima, non lede il diritto federale (cfr. art. 81 OG) e che

quindi il ricorso sulla prima conclusione, per quanto ricevibile in ordine, deve essere respinto come sostanzialmente infondato. 20 - Pronuncia: Il ricorso, per quanto ricevibile in ordine, è respinto come infondato nel merito e confermata la querelata sentenza 22110vembre 1918 dei Tribunale di Appello del Canton Ticino.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.